

Bolzano la possibilità di deroga al divieto di uccidere o catturare deliberatamente qualsiasi specie di uccello di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE.

1. **299.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono comunque derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE.

1. **300.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei casi in cui la deroga riguardi disposizioni recate all'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE è fatto obbligo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di acquisire preventivamente il parere vincolante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. **301.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel rispetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, i proprietari dei terreni interessati dalle attività di cui alle deroghe regionali, possono impedire l'accesso dei soggetti abilitati.

1. **302.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La presente legge esclude l'esercizio della facoltà di deroga di cui al presente articolo da parte delle regioni e

delle province autonome che non abbiano elaborato, avvalendosi anche dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, appositi progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti in cui esse vivono.

1. **303.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni, nel menzionare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, l'autorità abilitata, escludono espressamente organizzazioni, istituti o enti che vedano la partecipazione di associazioni venatorie o di cacciatori.

1. **304.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sopprimere il comma 2.

1. **600.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole, adottano le deroghe di cui al comma 1, indicando:

a) le giustificazioni della deroga, tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE;

b) le specie e le quantità oggetto della deroga;

c) l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

d) le condizioni, obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione;

e) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati;

f) i tempi e i luoghi di esercizio della deroga;

g) le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;

h) il termine finale di operatività della deroga;

i) il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza o, in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate di tale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga, nonché delle guardie forestali o delle guardie comunali alle condizioni previste nell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

1. 601. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e dei principi della direttiva 79/409/CEE, le regioni e le province autonome, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, possono adottare le deroghe di cui al comma 1 indicando:

a) i motivi scientifici o inerenti la pubblica sicurezza che giustificano la de-

roga ai sensi della direttiva 79/409, tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE;

b) le specie e le quantità oggetto della deroga;

c) l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

d) le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione;

e) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati;

f) tempi e i luoghi di esercizio della deroga;

g) le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;

h) il termine finale di operatività della deroga;

i) il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza o, in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate di tale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga, nonché delle guardie forestali o delle guardie comunali alle condizioni previste nell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

1. 602. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel rispetto della normativa comunitaria, le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate solo qualora siano state esperite tutte le altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura o la detenzione di un numero limitato di esemplari di fauna selvatica omeoterma. Esse devono menzionare precisamente tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE.

1. **603.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ferma restando l'inapplicabilità della facoltà di deroga al prelievo venatorio, le regioni possono esercitare la facoltà di deroga solo per le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE ed in assenza di altre soluzioni maggiormente compatibili con la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è delegato ad emanare uno o più decreti contenenti i limiti entro i quali possono essere disciplinate le deroghe, che devono indicare in modo particolareggiato le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, i limiti di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi prelevabili, i controlli e le forme di vigilanza supplementari nonché le risorse finanziarie necessarie a far fronte a quelle di competenza dello Stato.

1. **604.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2-bis. Le regioni decidono, sulla base delle decisioni del Presidente del Consiglio

dei ministri e delle indicazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti di tempo e di luogo, da quali persone, nonché il numero dei capi complessivamente catturabili o abbattibili nel periodo e le forme di vigilanza cui sono soggetti i metodi di cattura o di uccisione autorizzata e gli organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.

1. **605.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni possono esercitare la facoltà di deroga solo per le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE ed in assenza di altre soluzioni maggiormente compatibili con la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è delegato ad emanare uno o più decreti contenenti i limiti entro i quali possono essere disciplinate le deroghe, ed in particolare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, i limiti di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi prelevabili, i controlli e le forme di vigilanza supplementari nonché le risorse finanziarie necessarie a far fronte a quelle di competenza dello Stato.

1. **606.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, al primo periodo premettere il seguente: Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presentano una relazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nella quale descrivono la situazione della fauna selvatica oggetto

della tutela di cui alla direttiva 79/409/CEE.

1. **609.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere il primo periodo.

1. **607.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La facoltà di deroga di cui al comma 1 può essere esercitata solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura o la detenzione di un numero limitato di esemplari di fauna selvatica omeoterma. Le deroghe regionali devono contenere tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 2.

1. **608.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando l'obiettivo di garantire la sopravvivenza e la riproduzione di tutte le specie di uccelli,

1. **610.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fatto sempre salvo il principio della tutela della conservazione della fauna selvatica,

1. **611.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Valutati organicamente gli interessi di tutela ambientale e faunistica,

1. **612.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fatto comunque salvo il divieto di attività venatorie,

1. **613.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando il divieto di modificare le disposizioni che regolano l'esercizio venatorio sul territorio, relativamente agli altri aspetti del prelievo.

1. **614.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Possono essere disposte deroghe soltanto quando non vi siano soluzioni ecologicamente compatibili, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati. Tali deroghe.

1. **615.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Le regioni possono emanare

provvedimenti di deroga ai sensi del comma 1 soltanto quando non vi siano altre soluzioni ecologicamente compatibili, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati. Tali deroghe.

1. **616.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare esclusivamente le deroghe disposte in assenza di altre soluzioni soddisfacenti allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati. Tali deroghe.

1. **617.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Previo parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica e sentite le associazioni ambientaliste, possono essere disposte deroghe soltanto quando non vi siano altre soluzioni ecologicamente compatibili, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in

piccole quantità e per periodi determinati. Tali deroghe.

1. **618.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati, le regioni possono disporre deroghe soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe. Le regioni.

1. **619.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere con le seguenti: Mantenendo la consistenza numerica delle specie oggetto di deroga, i provvedimenti di deroga devono essere motivati con un'indagine scientifica dell'INFS che determini l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e comunque possono venire.

1. **620.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Le deroghe in assenza di altre soluzioni soddisfacenti con le seguenti: I provvedimenti di deroga devono essere motivati con l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, devono essere disposte nell'interesse delle specie che ne formano oggetto e.

1. **621.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, *con le seguenti:* L'ente che adotta la deroga esperisce preventivamente una ricerca finalizzata all'individuazione di deroghe compatibili con la conservazione delle specie di avifauna, e le deroghe adottate sulla base di tale indagine.

1. **622.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Le deroghe *con le seguenti:* Le forme di tutela dell'avifauna attraverso le deroghe.

1. **624.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: Le *aggiungere la seguente:* eventuali.

1. **623.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, *aggiungere le seguenti:* che costituiscono misure eccezionali e che possono essere adottate esclusivamente.

1. **625.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe *aggiungere le seguenti:* finalizzate alla salvaguardia degli uccelli selvatici e del loro *habitat* naturale.

1. **626.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le

deroghe aggiungere le seguenti: comunque rispettose dell'habitat naturale dell'avifauna.

1. **637.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe *aggiungere le seguenti:* adottate per mantenere la consistenza numerica delle specie di uccelli selvatici.

1. **630.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe *aggiungere le seguenti:* riguardanti solo le regioni Molise e Basilicata.

1. **627.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe *aggiungere le seguenti:* di durata non superiore a tre giorni per ogni anno.

1. **628.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe *aggiungere le seguenti:* previste esclusivamente nelle zone che si trovano ad una distanza non inferiore a 10 chilometri dai centri storici.

1. **629.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, *aggiungere le seguenti:* valutata l'opportunità di divieto di esercizio delle

stesse a distanza inferiore a cinque chilometri dai centri abitati,

1. **647.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: accompagnate dal divieto di prelievo venatorio per le specie che ne formano oggetto.

1. **631.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: concernenti solo una specie di avifauna ogni venti anni.

1. **635.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: devono riguardare una specie l'anno e.

1. **632.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: da svolgere solo negli anni bisestili.

1. **643.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: da esercitare esclusivamente un mercoledì ogni due mesi.

1. **645.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le

deroghe, aggiungere le seguenti: previo esame del Presidente del Consiglio ai fini della valutazione di cui al comma 4.

1. **633.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: le quali interesseranno solo le province con un numero di guardie forestali superiore a mille.

1. **634.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: non riguardanti comunque i fondi agricoli.

1. **636.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: attivabili solo.

1. **638.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le aree che presentano corsi d'acqua di qualunque dimensione,

1. **639.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: da sottoporre preventivamente al parere favorevole dell'Unione Europea,

1. **640.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: previo parere delle associazioni ambientaliste e.

1. **641.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: che non comporteranno l'uso di fucile.

1. **642.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: vengono comunque escluse nelle zone i cui soprassuoli siano stati interessati da incendi negli ultimi trenta anni e.

1. **646.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: proposte dall'INFS vengono approvate dalle regioni e.

1. **648.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: previa valutazione delle commissioni parlamentari competenti,

1. **650.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , in assenza fino a: menzionare con le seguenti: di cui all'articolo 1 possono essere disposte soltanto quando non

vi siano soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.

1. **651.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in assenza con le seguenti: certificata dall'INFS la mancanza.

1. **652.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in assenza con le seguenti: esperita e verificata per un triennio, con l'ausilio dell'INFS, la mancanza.

1. **653.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, primo periodo, sostituire le parole: in assenza con le seguenti: certificata dall'INFS l'assenza.

1. **654.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: deroghe, in aggiungere le seguenti: presenza di un'unanime valutazione dei centri di ricerca ornitologica aventi sedi sul territorio regionale circa la manifesta.

1. **655.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: in assenza di aggiungere le seguenti: tutte le.

1. **656.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: altre.

1. **657.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: altre soluzioni soddisfacenti con le seguenti: qualsiasi altra soluzione soddisfacente.

1. **658.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: altre soluzioni con le seguenti: altri mezzi ecologici.

1. **662.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: altre aggiungere le seguenti: , e comunque ecologicamente valide,

1. **659.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: soluzioni aggiungere la seguente: ecocompatibilmente.

1. **660.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: soluzioni aggiungere la seguente: efficaci ecologicamente o.

1. **661.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti: nonché compatibilmente con le finalità di protezione dell'avifauna di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 79/409/CEE.

1. **663.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti: ovvero limitatamente ai casi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.

1. **664.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti: e limitatamente ai periodi indicati all'articolo 18, comma 1.

1. **665.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti: e limitatamente all'arco temporale previsto dall'articolo 18, comma 1.

1. **666.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, *aggiungere le seguenti:* ferma restando la priorità della tutela integrale degli uccelli selvatici.

1. **670.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti *inserire le seguenti:* e previo divieto dell'esercizio della caccia per le specie che ne formano oggetto.

1. **678.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo , dopo le parole: soluzioni soddisfacenti *aggiungere le seguenti:* e incruente.

1. **667.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, , dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, *aggiungere le seguenti:* valutate da una commissione tecnico-scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito delle risorse già disponibili.

1. **668.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti *aggiungere le seguenti:* e sulla base di una adeguata consistenza faunistica, valutata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

1. **671.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, *aggiungere le se-*

guenti: non possono riguardare il divieto di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura e.

1. **672.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quella connessa al divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli in particolare durante il periodo di riproduzione,

1. **673.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, *aggiungere le seguenti:* fatto salvo il divieto di uccidere o catturare gli uccelli deliberatamente con qualsiasi metodo,

1. **674.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di quella relativa al divieto di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote,

1. **675.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 5 in relazione al divieto di detenere le specie in cui sono vietate la caccia e la cattura,

1. **676.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti: secondo una valutazione scientifica dell'INFS e previo parere delle maggiori organizzazioni ambientaliste.

1. **677.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, aggiungere le seguenti: ottenuto il nulla osta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. **679.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, aggiungere le seguenti: previa approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali,

1. **680.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: possono aggiungere le seguenti: , previa valutazione della sussistenza delle predette condizioni da parte delle competenti Commissioni parlamentari,

1. **681.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: proposte e.

1. **682.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: disposte con le seguenti: richieste

dalle regioni e concesse dal Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio.

1. **683.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: disposte con le seguenti: autorizzate dallo Stato ed attuate dalle regioni, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.

1. **684.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , in casi puntuali ed eccezionali accertati nei modi previsti dall'articolo 19,

1. **685.** Luigi Pepe, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , in casi puntuali ed eccezionali accertati dall'INFS,

1. **686.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , in casi puntuali ed eccezionali,

1. **687.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , con l'obbligo di disciplinarle nel rispetto degli equilibri dell'ecosistema,

1. **689.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , in sintonia con i piani di azione comunitari in materia ambientale,

1. **691.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , tenendo conto delle esigenze connesse con la conservazione delle zone protette e vincolate,

1. **692.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , valutate le esigenze connesse alla conservazione delle aree protette e vincolate,

1. **690.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: con cadenza triennale.

1. **694.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: purché adeguatamente motivate e comunque.

1. **688.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: unicamente

nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica.

1. **696.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: soltanto nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica.

1. **699.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: al fine della protezione della flora e della fauna.

1. **697.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: per la protezione della fauna.

1. **701.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: esclusivamente per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

1. **698.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità indicate fino a: 79/409/CEE con le seguenti: esclusivamente per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, il

prelievo non venatorio consentito dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.

1. **702.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: visti i piani di azione comunitari in materia di protezione delle specie animali e.

1. **695.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: a condizione che siano salvaguardati gli individui delle specie di avifauna secondo le indicazioni della direttiva stessa ed unicamente.

1. **703.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: per una specie all'anno e unicamente.

1. **708.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: per un periodo di cinque giorni all'anno e.

1. **705.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: per un periodo di dieci giorni all'anno e.

1. **704.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: una volta ogni cinque anni e.

1. **706.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: a seguito di approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio della relazione giustificativa che le motiva e.

1. **707.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: in assenza di opposizione da parte delle associazioni ambientaliste e.

1. **709.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: ai fini della ricerca e dell'insegnamento.

1. **711.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: allo scopo del ripopolamento e della reintroduzione di tutte le specie di uccelli.

1. **714.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* con l'obiettivo del ripopolamento di tutte le specie di uccelli.

1. **717.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* al fine di ottenere la reintroduzione di tutte le specie di uccelli.

1. **713.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* l'allevamento di tutte le specie di uccelli.

1. **710.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* nell'interesse della sicurezza aerea.

1. **716.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque.

1. **715.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, *con le seguenti:* prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, e comunque nel rispetto.

1. **712.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: finalità *con le seguenti:* esigenze di protezione dell'avifauna.

1. **718.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: per le finalità *aggiungere le seguenti:* connesse al ripopolamento, alla reintroduzione nonché all'allevamento correlato a tali operazioni.

1. **719.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità *aggiungere le seguenti:* che non possono essere né sportive né ludiche.

1. **720.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità *aggiungere le seguenti:* né sportive né ludiche.

1. **721.** Luigi Pepe, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità *aggiungere le seguenti:* comunque mai relative all'esercizio venatorio.

1. **722.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: di tutela della fauna selvatica di cui al presente decreto e.

1. **723.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: scientifiche o di ricerca tra quelle.

1. **724.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: di omogenea applicazione della normativa comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici.

1. **725.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 9 con le seguenti: alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 9, e ferma restando l'esclusione dell'esercizio della caccia.

1. **726.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: della direttiva 79/409/CEE al fine di prevenire gravi danni alle specie di uccelli selvatici.

1. **735.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: della direttiva 79/409/CEE esclusivamente per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo il prelievo non venatorio consentito dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.

1. **1956.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: della direttiva 79/409/CEE nell'interesse della sicurezza aerea.

1. **736.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: ad esclusione delle lettere a) e b).

1. **728.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1, aggiungere le seguenti: lettera a),

1. **729.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: lettera b),

1. **730.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: lettera c),

1. **731.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Cento, Bulgarelli, Cima, Boato.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: e 2.

1. **727.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: sono applicate solo per periodi determinati.

1. **733.** Realacci, Marcora, Rocchi, Banti, Santino Loddo, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: limitatamente alle attività di ricerca scientifica ed etologica.

1. **734.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: principalmente ai fini della salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica.

1. **737.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: escludendo comunque la deroga

al divieto di uccidere o di catturare gli uccelli deliberatamente con qualsiasi metodo.

1. **738.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: ad eccezione della deroga al divieto di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi.

1. **739.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: esercizio venatorio escluso.

1. **740.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: comportano il dimezzamento del calendario venatorio.

1. **741.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: devono avere parere preventivo delle associazioni ambientaliste.

1. **742.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'ambiente naturale e dell'habitat dell'avifauna.

1. **743.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.